

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice

Letti gli atti e sentiti i difensori

OSSERVA

Fatto

Il comandante F. S., con lettera datata 19 luglio 2012, è stato licenziato da COSTA CROCIERE spa (di seguito COSTA) ed ha impugnato il recesso datoriale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione avvenuta a Meta dove è la sua residenza (doc. 10 e 12 convenuto).

COSTA ha quindi depositato in data 18 ottobre 2012, nel termine di 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale del recesso ex art. 6 legge 604/66 e successive modificazioni, ricorso giudiziale dinnanzi questo tribunale al fine di fare "accertare e dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato, per giusta causa" da COSTA al comandante S.. E ciò ha fatto introducendo la causa secondo il c.d. rito Fornero previsto, per le cause di impugnativa del licenziamento, dalla recente legge 28 giugno 2012 n. 92 ed entrata in vigore il successivo 18 luglio.

La difesa del Comandante S., al riguardo ha sollevato le seguenti eccezioni preliminari:

- carenza di legittimazione ad agire della COSTA anche per la carenza dei poteri rappresentativi del dichiarato procuratore legale rappresentante;
- carenza di interesse ad agire di COSTA;
- non usufruibilità da parte di COSTA del rito Fornero;
- incompetenza territoriale del Tribunale di GENOVA essendo competente il tribunale di TORRE ANNUNZIATA (nel cui circondario si trova META ove è avvenuto il licenziamento);
- inammissibilità/ammissibilità della domanda riconvenzionale condizionata;

A tali eccezioni ha contraddetto la difesa di COSTA nella difesa orale rilevando:

- l'infondatezza del difetto di legittimazione ad agire del procuratore e legale rappresentante di COSTA producendo a tal fine procura notarile;
- la sussistenza dell'interesse ad agire di COSTA con conseguente fruibilità del c.d. rito Fornero perché in difetto dovrebbe ritenersi rilevante e non manifestamente fondata questioni di legittimità costituzionale della normativa per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- la competenza territoriale del Tribunale di GENOVA posto che la nave COSTA CONCORDIA, di cui il comandante S. aveva il comando, è iscritta presso la Capitaneria di porto di Genova;
- l'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta in via condizionata e subordinata dal convenuto previa assegnazione a COSTA di un termine a difesa.

La carenza di legittimazione ad agire.

Il ricorso di COSTA nell'epigrafe indica quale proprio legale rappresentante il dott. Maurizio CAMPAGNOLI direttore delle relazioni industriali e dell'impiego, procuratore generale. A tale fine richiama la procura

conferente i relativi poteri ed individuata in quella datata 13 maggio 2008 rep. N. 7675 raccolta n. 4096 a rogito P. T. notaio in Genova. Tale ricorso indica peraltro quale sede legale la via D. O. in Genova e codice Fiscale e partita IVA che secondo la difesa del convenuto non sono riferibili a COSTA ma ad altra Società (tale CRUISE SHIPS CATERING AND SERVICES INTERNATIONAL n.v.)

La procura non prodotta unitamente al deposito del ricorso è stata depositata alla udienza del 5 dicembre 2012.

L'eccezione sebbene suggestiva è però infondata.

Innanzitutto la procura depositata il 5 dicembre è proprio quella indicata da COSTA nel proprio atto difensivo (repertorio 7675 raccolta 4096 rogito notaio A. T. in Genova) e con tale atto il signor P. L. F. presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato di COSTA CROCIERE Spa, con sede legale in Genova alla via D. O. ha nominato procuratore speciale della Società M. C. conferendogli poteri di rappresentanza proprio con riferimento alle controversie di lavoro, con potere di nominare avvocati.

La procura datata 13.5.2008 è anteriore alla sottoscrizione del mandato al collegio difensivo avv. Camillo PAROLETTI, avv. Andrea PAROLETTI e avv. Agostino GATTI estensori del ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché il mandato ai difensori risulta rilasciato e sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei a sottoscrivere la procura ad litem, e ciò in data anteriore al deposito del ricorso.

Tenuto poi conto del fatto che il ricorso c.d. Fornero deve contenere gli elementi dell'art. 125 c.p.c. (art. 1 comma 48 l. 92/12) il quale a sua volta fa salve espresse e diverse indicazioni previste dalla legge (tra cui le più stringenti indicazioni formali richieste dagli art. 163 e 414 c.p.c.), può quindi trovare applicazione l'art. 182 c.p.c. e l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, detta disposizione obbliga il giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura (d'ufficio o su eccezione di parte), a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso (con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva)" (Cass. Sez. un. 22.12.2011, n. 28337), sanatoria avvenuta spontaneamente per iniziativa di COSTA (con la produzione in udienza della procura 13.5.2008).

Quanto all'indicazione errata della sede e della partita IVA, è sufficiente rilevare che la via della sede legale è corretta (via D. O. e non V. O. come indicato nella memoria) ma è errato il numero civico (48 anziché 2), mentre risulta errato il codice fiscale e partita IVA.

Orbene ritiene questo Giudice che l'aver indicato erroneamente tali elementi non inducono dubbio alcuno sulla identità del soggetto che ha agito in giudizio, che è appunto COSTA CROCIERE spa con sede in Genova; tali indicazioni errate non sono quindi causa di carenza di legittimazione ad agire della COSTA sia perché tale conseguenza non è espressamente comminata dalla legge sia perché non può ritenersi che siffatte errate indicazioni

integrino la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (cfr. art. 156 c.p.c.).

Infatti, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma 1, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo, comunque preclude l'insorgere della patologia invalidante (art 156, comma III, c.p.c).

L'art. 125 c.p.c. si differenzia dall'art. 164, comma I, c.p.c. che afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c. che proprio al n. 2 obbliga ad indicare il codice fiscale, ma l'indicazione del codice fiscale va ricondotto alla identificazione "della persona della parte", secondo una interpretazione che sia coerente con il sistema ed impedisca mere nullità formali non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui. Ed, allora, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione e/o l'erronea indicazione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.

Per completezza deve poi rilevarsi che il codice fiscale ha la funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano (iscrivendo, dunque, il contribuente nel registro dell'anagrafe tributaria, v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e d.P.R. 2

novembre 1976, n. 784). Esso, pertanto, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e l'amministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento (cfr. diffusamente sul punto Tribunale Varese 16.4.2010).

Pertanto nel caso di errata indicazione del codice fiscale delle parti, il giudice non deve pronunciare la nullità dell'atto ma può, tutt'al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere tale irregolarità: anche in questo caso la irregolarità risulta rimossa per effetto della produzione della procura 13 maggio 2008 da cui si evince il corretto codice fiscale di COSTA.

L'interesse ad agire e la fruibilità del c.d. rito Fornero da parte del datore di lavoro

La difesa del Comandante S. ha eccepito la carenza di interesse ad agire di COSTA e la non fruibilità da parte datoriale del c.d. rito Fornero rilevando, in sintesi, che la nuova procedura sia per dati testuali (il rito è dedicato al lavoratore per quanto concerne le tutele previste dalla nuova legge, l'ordinanza esecutiva che conclude la fase sommaria sarebbe finalizzata alla sola reintegra e quindi ad una esecutività urgente che il datore non potrebbe avere, il rito Fornero riguarda solo l'impugnativa di licenziamento) sia, più in generale, per la sua complessiva ratio, sarebbe preclusa al datore di lavoro che non avrebbe quindi interesse ad agire, posto che il doppio termine decadenziale (60 giorni più 180 giorni ex art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni) pone al riparo il datore di lavoro da

ricorsi introdotti al limite della prescrizione quinquennale con conseguente venire meno del rischio di costi ingenti in caso di reintegrazione a distanza di anni dal licenziamento.

Secondo la difesa COSTA, invece, la preclusione del rito Fornero al datore di lavoro porterebbe ad una inammissibile disparità di trattamento con conseguente necessità di ricorrere alla Consulta.

La giurisprudenza di legittimità, prima della introduzione del nuovo rito, aveva sempre affermato l'interesse ad agire, con azione di mero accertamento, da parte del datore di lavoro "ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo

risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. pro. Civ.; ne è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela" (Cass. 9.5.2012 n. 7096).

Ritiene questo Giudice che la riforma Fornero non abbia inciso sul citato orientamento giurisprudenziale.

Il rito Fornero è infatti applicabile alle controversie relative ai licenziamenti cui è applicabile l'art. 18 Statuto lavoratori come modificato dalla stessa legge 92/2012.

Deve al riguardo subito evidenziarsi che il nuovo articolo 18 Statuto lavoratori non prevede più come conseguenza necessaria la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore il cui recesso è stato dichiarato illegittimo, ma in alcune determinate fattispecie alla illegittimità del licenziamento consegue il pagamento di una indennità risarcitoria (tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, cfr. comma 5 nuovo art. 18 St. lav.) e comunque anche in caso di reintegrazione l'indennità è fissata in un massimo di dodici mensilità (cfr. comma 4 nuovo art. 18 St. lav.).

Il rito quindi non è finalizzato alla reintegrazione (cfr. memoria pag. 67) o ad evitare risarcimenti lievitanti nel tempo, ma a dare pronta certezza proprio ai rapporti di lavoro anche dove l'azienda per la fattispecie solutoria può da subito prevedere l'entità del risarcimento non destinato a crescere nel tempo per effetto della durata del processo.

Tale ratio è del resto manifestata espressamente dallo stesso legislatore all'art. 1 comma 1 lettera c) dove il nuovo procedimento giudiziario specifico (per le controversie relative ai licenziamenti) è previsto "per accelerare la definizione delle relative controversie".

E' quindi indubbio che il rito in quanto tale (costruito in due fasi, una sommaria e non urgente e l'altra - eventuale - di merito) vuole accelerare la definizione dell'eventuale contenzioso che insorge a seguito di un licenziamento cui è applicabile l'art. 18 Statuto lavoratori (anche quando non vi è reintegra ed il risarcimento non può comunque superare la soglia stabilita dal legislatore).

Tale rito infatti, sicuramente ex latere lavoratoris, è obbligatorio come indicato dal dato testuale secondo cui "le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni" (tesi condivisa anche dalla maggiore dottrina edita).

Proprio l'espressione "si applicano", senza ulteriore specificazione per quanto riguarda l'indicazione dell'attore, consente un utile raffronto con l'art. 28 St. lav. (procedura cui il nuovo rito è stato spesso raffrontato) che utilizza invece una espressione ("su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali") che la giurisprudenza sin da Cass. Sez. un 16.1.1987 n. 309 ha ritenuto evocativa di una procedura posta esclusivamente a vantaggio del sindacato e come tale alternativa al ricorso ordinario.

Nel caso del rito Fornero il legislatore non indica invece alcun soggetto che dal rito dovrebbe avvantaggiarsi ed anzi la ratio della legge (accelerare la definizione delle controversie) si pone come neutra, perché il vantaggio al processo celere non è di una sola parte ma di entrambe le parti, anche per espressa previsione costituzionale secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2^a Cost.).

Anzi deve al riguardo convenirsi con autorevole dottrina secondo cui "sarà opportuno tener sempre presente l'indicazione teleologica espressa dal legislatore nell'incipit della normativa. La chiarezza della disposizione ("procedimento giudiziario specifico per

accelerare la definizione" delle controversie in materia di licenziamenti) e la sua collocazione all'inizio dell'art. 1, indicano che ogni volta che l'interpretazione letterale o sistematica del testo possa dare luogo a più soluzioni, bisognerà privilegiare quella che risponde meglio alla finalità della normativa. L'enunciazione legislativa costituisce una declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Principio fondamentale, che non deve prevalere su ogni altro interesse costituzionalmente tutelato, come riconosce anche il legislatore, in particolare nella normativa sull'istruttoria laddove indica il limite del principio del contraddittorio, ma che segna il carattere dell'intervento legislativo e costituisce quindi per l'interprete un criterio guida. Sul perché il legislatore compia una scelta così netta possono essere formulate molteplici riflessioni. Sicuramente non è una scelta a sostegno unilaterale di una delle parti del processo, come fu quella compiuta con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, funzionale ad una tutela rapida dell'interesse collettivo espresso dalle organizzazioni sindacali di carattere nazionale. In questo caso l'accelerazione è ricercata nell'interesse di entrambe le parti del giudizio, considerata la delicatezza della materia, e forse soprattutto di un interesse più generale a che i conflitti giudiziari concernenti i licenziamenti, così determinanti nei meccanismi del mercato del lavoro, pervengano in tempi ragionevoli a definizioni dotate di stabilità e certezza. Quali che siano le spiegazioni della scelta, è certo che essa costituisce la ragione di fondo

dell'intervento sulla normativa processuale e quindi la sua cifra ermeneutica".

Ed allora, alla luce del principio costituzionale sopra espresso (nonché del principio di eguaglianza che diversamente verrebbe compresso senza ragione alcuna per una delle parti contrattuali), sarebbe quantomeno irragionevole ritenere e sostenere l'asimmetria invocata (peraltro anche da qualche voce in dottrina) posto che disinnescato con la legge sostanziale (nuovo art. 18) il rischio (in molte fattispecie) di risarcimenti onerosi, il legislatore ha voluto dare ad entrambe le parti un rito esclusivamente funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di un processo celere la cui durata ragionevole, qualora siano in discussione i licenziamenti, è stata valutata dal legislatore con particolare attenzione (già nei tempi di fissazione del ricorso), predisponendosi così ad hoc una fase volutamente sommaria idonea di per sé a definire la controversia (una sorta cioè di cautelare senza pericula).

Non va infatti dimenticato il quadro politico-sociale ed economico in cui la riforma processuale si è inserita.

"L'art 1, comma 1, di questa legge esprime chiaramente le finalità perseguite ed individua nella riforma del processo delle controversie nelle quali trova applicazione l'art. 18 della legge 18 maggio 1970, n. 300, uno degli strumenti necessari a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.

Che le difficoltà della giustizia civile e la lunga durata dei processi fossero elemento di riflesso negativo sulle dinamiche economiche era stato evidenziato anche dalla Banca d'Italia negli studi, nelle analisi e nelle ultime Relazioni annuali; da ultimo, si è calcolato ammontare alla perdita di un punto percentuale di PIL la ricaduta dell'inefficienza della giustizia civile nel nostro Paese.

Se tale è il quadro generale in cui si è inserita la riforma processuale, a cui si accompagnano le condivisibili preoccupazioni sullo stato della giustizia civile in generale, e sulla giustizia del lavoro in particolare, nello

specifico occorre rimarcare che l'intervento sul processo, dichiaratamente al fine di "accelerare la definizione" delle controversie in tema di licenziamento (così la lett. c) del 1^a comma dell'art. 1), assume un'importanza strategica nell'impianto complessivo della normativa".

Al riguardo gli indici formali indicati dalla difesa del convenuto non possono portare ad una valutazione diversa di quanto sinora argomentato.

Così è per l'esecutività dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, (esecutività che non può essere sospesa o revocata: art. 1 comma 49): tale esecutività vale anche per l'ordinanza di rigetto del ricorso introdotto dal lavoratore e quindi tale esecutività non è finalizzata alla stabilità della reintegra ma a dare certezza al complessivo rapporto di lavoro, secondo la ratio di fondo del nuovo rito processuale.

Come si legge infatti nei lavori preparatori, al comma 49 dell'articolo 1 "con la modifica introdotta non risulta più differenziata la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che il sesto comma

dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (comma soppresso dal d.d.l. in esame) - coerentemente con l'impostazione complessiva della legge n. 300/1970 - assicura alle decisioni favorevoli al lavoratore una maggior tutela, atteso che l'esecuzione della sentenza che annulla il licenziamento e ordina il reintegro è sempre provvisoriamente esecutiva. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che tale decisione sia dotata ex lege di provvisoria esecutorietà e che non sia suscettibile di sospensione in applicazione dell'articolo 431 c.p.c. (Cass. Sez. Lav., sent. n. 4424 del 26-07-1984, Cass. Sez. Lav., sent. n. 3306 del 19-05-1986)".

Il legislatore ha quindi rimosso una asimmetria degli effetti ponendo sullo stesso piano datore di lavoro e lavoratore assicurando anche al primo l'esecutività del provvedimento che in precedenza era invece propria del solo provvedimento a favore del lavoratore: il che conferma ancor di più l'interesse del datore a ricorrere ad un rito che gli offre nell'immediato un provvedimento stabile.

Anche il richiamo testuale che il rito riguarda "le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300" prova troppo.

Infatti l'azione proposta dal lavoratore non è tecnicamente una impugnativa di licenziamento ma una azione di accertamento negativo della sua legittimità, con conseguente domanda di reintegra e di risarcimento del danno, così come specularmente, l'azione proposta dal datore di lavoro, è un'azione di accertamento positivo della sua legittimità ed implicita (e consequenziale)

domanda che il lavoratore non ha diritto alla reintegra e al risarcimento.

Sotto questo profilo pertanto, non avendo indicato il legislatore la parte a cui vantaggio è il rito, ed in presenza invece di una precisa ratio acceleratrice del contenzioso, deve concludersi con autorevole dottrina che il rito è stato dato non per tutelare la parte che ha ragione, ma il diritto della parte in quanto tale (e quindi anche del soccombente) ad una decisione in tempi brevi; in altri termini, il principio chiovendiano nel suo massimo ampliamento (il tempo del processo non deve andare a danno di chi ha ragione ma neppure di chi ha torto, secondo una interpretazione che trova radice nella logica CEDU che riconosce il risarcimento per la lungaggine del processo sia a chi ragione sia a chi ha torto).

Del resto, se si vuole rimanere giustamente nell'ambito letterale (ex art. 12 preleggi) non può non condividersi l'osservazione secondo cui nulla vieta "anche al datore di lavoro di presentare un ricorso col rito di cui alla legge 92 per, ad esempio, chiedere l'accertamento della legittimità di un licenziamento

irrogato, non essendo esclusa dalla legge tale possibilità (la legge parla solo di "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti" (comma 47 cit.) e non di "ricorsi di impugnazione di licenziamenti", ed inoltre l'interesse al rito "accelerato" ben può sussistere anche in capo al datore di lavoro".

In altri termini il rito c.d. Fornero è obbligatorio per entrambe le parti e deve trovare applicazione per tutte le controversie nelle quali si discuta della legittimità di un

licenziamento venga richiesta o meno l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 come modificato: il rito non è infatti funzionale alla reintegrazione, ma alla certezza dei rapporti cui deve pervenirsi per mezzo della celerità del rito.

E sul punto il legislatore ha voluto dare una accelerazione anche organizzativa prevedendo udienze dedicate al rito Fornero (art. 1 comma 65) e controlli da parte del capo dell'Ufficio (art. 1 comma 66 e 68), confermando con ciò che il fine del nuovo rito è la riduzione dei tempi processuali per le cause di licenziamento.

Quanto poi all'interesse ad agire, che secondo attenta dottrina non sarebbe più sussistente perché al datore di lavoro sarebbe sufficiente attendere il decorso del termine della doppia decadenza (60+180 giorni ex art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni) per essere certo della definitività del provvedimento espulsivo, tale tesi non convince: e non solo per l'affermata obbligatorietà del rito (per entrambe le parti).

Infatti una volta ritenuto che è ammissibile quale unico rito utile per discutere i licenziamenti ex art. 18 Statuto il rito speciale, l'interesse ad agire all'azione di mero accertamento, una volta che il lavoratore ha effettuato l'impugnazione, sussiste ogni qualvolta vi sia comunque contestazione o vanto del diritto azionato. Nel caso in esame è pacifico che il licenziamento è stato impugnato dal Comandante S. con lettera 6.9.2012 (doc. 18 COSTA), il che è già sufficiente per ritenere attuale e concreto l'interesse di COSTA ad adire il giudice per ottenere la dichiarazione di legittimità, senza dovere

aspettare il decorso del tempo lasciando il lavoratore arbitro di decidere quando iniziare il processo: l'utilizzabilità del rito da parte sia del lavoratore sia del convenuto porta a ritenere l'interesse ogniqualvolta sia esistente una situazione d'incertezza del diritto e di contestazione da parte del dipendente.

Solo per completezza deve rilevarsi che nel caso in esame vi è anche stata richiesta da parte del Comandante S. (ex art. 7 Statuto: cfr. doc. 19 COSTA) di conciliazione ed arbitrato (ex art. 7 Statuto), cui ha fatto seguito a stretto giro da parte della Autorità amministrativa la richiesta a COSTA di nominare un proprio rappresentante.

COSTA non volendo aderire all'invito rivoltagli ha quindi introdotto il presente ricorso onde evitare la nomina di un arbitro per provvedimento dell'Autorità giudiziaria (cfr. Corte Cost. 29.11.1982, n. 204), il che legittima l'interesse concreto ed attuale ad agire di COSTA in prevenzione, operando così il trasferimento dalla sede arbitrale a quella giudiziale.

Tale comportamento del Comandante S. infatti se non valutabile ai fini della procedura arbitrale, che sembra esulare dalla materia dei licenziamenti disciplinari secondo orientamento della Suprema Corte (Cass. 11.6.2004, n. 11141), induce peraltro a ritenere del tutto incerta e contestatissima la legittimità del licenziamento da parte del lavoratore il che conferma ancora più nello specifico la sussistenza dell'interesse ad agire di COSTA al fine di fare eliminare dal giudice ogni incertezza.

La competenza territoriale

La difesa del Comandante S. nella memoria (ma non nelle conclusioni ed invece a verbale di udienza 5 dicembre 2012) ha evidenziato che giudice competente sarebbe il tribunale di TORRE ANNUNZIATA perché il lavoratore ha ricevuto la comunicazione del recesso in META dove risiede e quindi in tale località si sarebbe verificato l'effetto solutorio.

A tale fine ha radicato davanti a quel giudice la causa di impugnativa del licenziamento (secondo il rito Fornero) con udienza fissata al 3.1.2013 (v. doc. prodotti in udienza).

Peraltro, una volta ritenuto sussistere la legittimazione processuale di COSTA, l'interesse ad agire e la usufruibilità del rito, una volta cioè verificati alcuni presupposti processuali e condizioni dell'azione, la questione sulla competenza territoriale (tecnicamente questione che attiene anch'essa ai presupposti processuali), allo stato non discussa compiutamente dai difensori, viene lasciata per rispetto del contraddittorio sullo sfondo, rilevando solamente da un punto di vista oggettivo che COSTA ha affermato la competenza sul presupposto (allo stato non contestato) che la nave COSTA CONCORDIA sia iscritta presso la capitaneria del porto di GENOVA, il che radica ex art. 603 c.n. la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo GENOVA foro alternativo a quello di TORRE ANNUNZIATA.

La domanda riconvenzionale condizionata e subordinata, e il termine a difesa

Dalla obbligatorietà del rito e dalla sua usufruibilità anche da parte del datore di lavoro discende la legittimità

della domanda riconvenzionale formulata, dal convenuto S..

Infatti tale domanda null'altro è che una domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento con richiesta di essere reintegrato nel posto di lavoro e conseguente pagamento del risarcimento del danno ex art. 18 Statuto lavoratori.

Anche se il rito Fornero non disciplina nella fase sommaria la riconvenzionale (cosa che invece fa non ammettendola nella fase di merito, salvo il caso in cui sia fondata su "fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale" così art. 1 comma 56) deve sgombrarsi il campo da ogni possibile equivoco.

Il legislatore vuole infatti che con il rito speciale vengano giudicate esclusivamente controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

La controversia sul licenziamento, quindi, come monade avulsa da altri contenziosi sia economici sia non economici (con espressa deroga quindi alla connessione).

Se la ratio legislativa è quella ora indicata, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto non rientra tecnicamente in quelle previste dall'art. 36 c.p.c..

Infatti l'oggetto dell'accertamento richiesto con la riconvenzionale riguarda gli stessi fatti costitutivi della domanda avanzata con il ricorso da COSTA, differenziandosi dalla domanda principale solo per quanto riguarda le conseguenze. Non vi è quindi

pregiudizio per la speditezza del processo, non essendo introdotti fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli già allegati con il ricorso e con la memoria di costituzione.

La difesa di COSTA ha chiesto un termine a difesa per contraddire e tale istanza appare del tutto legittima perché il contraddittorio deve essere sempre rispettato (cfr. art. 1 comma 49).

Tale termine, non essendovi disciplina legislativa sul punto, non può essere quello di venticinque giorni previsto dall'art. 418 c.p.c. (come richiesto, v. verbale di udienza) ma, attesa la sommarietà del rito e l'assenza in questa fase sommaria di preclusioni e decadenze, il termine può essere contenuto in dieci giorni dalla lettura della presente ordinanza autorizzando COSTA entro tale termine al deposito di eventuale memoria. Si autorizza fin d'ora la comunicazione delle rispettive memorie tra difensori a mezzo PEC, fermo restando il deposito in cartaceo per il giudice.

Provvedimenti ordinatori

Il processo pertanto, previa integrazione delle difese sulla riconvenzionale nei termini sopra indicati, deve proseguire secondo il c.d. rito Fornero e pur nell'ampia discrezionalità accordata dal legislatore al giudice nella trattazione (art. 1 comma 49), deve procedersi all'unico adempimento previsto e cioè sentire le parti sui fatti di causa.

Diritto

PQM

dispone procedersi con il rito previsto dall'art. 1 comma 47 della legge 28.6.2012 n. 92

ammette la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto Comandante F. S. e concede a COSTA CROCIERE spa termine a difesa di giorni dieci ... da oggi per il deposito di eventuale memoria difensiva.

Autorizza il difensore di COSTA CROCIERE spa a comunicare la memoria al difensore del convenuto a mezzo PEC, fermo il deposito della memoria autorizzata in cartaceo presso la cancelleria di questo Giudice entro lo stesso termine.

Rinvia per sentire le parti e discutere le questioni istruttorie ed il merito della causa alla udienza del 14 marzo 2013 ore 9.00

Genova, 9 gennaio 2013

Il Giudice Enrico Ravera